

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta R&S anche sui brevetti acquisiti da società fallita

di **Marco Bomben**

I **brevetti per invenzione** ed i **brevetti per modelli di utilità** rientrano tra le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del **credito di imposta R&S** anche se **acquistati nel corso di una procedura concorsuale**.

Questo è uno dei principali chiarimenti fornito dall'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 19/E](#) di ieri.

Nella fattispecie analizzata, l'istante, dopo aver acquistato nel corso del 2015 *“numerosi marchi, brevetti e disegni derivanti dal fallimento della società BETA”* ricompresi all'interno di un unico *“lotto X”*, ha interrogato il Fisco in merito a:

- la possibilità di ricondurre i costi sostenuti per l'acquisto di **brevetti per invenzione, brevetti per modelli di utilità, marchi e disegni** tra le **“privative industriali”** ammesse al credito di imposta;
- la possibilità che il relativo **costo di acquisizione**, ammissibile al beneficio, **risulti agevolabile** anche nel caso in cui l'acquisto avvenga da una **società sottoposta a procedura fallimentare**;
- le **modalità con le quali quantificare il credito di imposta** spettante nell'ipotesi in cui i documenti d'acquisto non consentano di determinare analiticamente il costo di ciascun bene;
- la possibilità che i **costi sostenuti dalla società BETA** in relazione ai beni immateriali ceduti, debbano essere presi in considerazione ai fini del **calcolo dell'investimento incrementale**.

Con riferimento al primo punto, il Fisco di concerto con il Mise (ente competente per le questioni tecniche riguardanti il credito d'imposta R&S) ha ricordato che ai sensi dell'[articolo 3, comma 6, D.L. 145/2013](#) il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per le **“privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale”**.

Di conseguenza, nel caso prospettato risultano ammissibili all'agevolazione esclusivamente i **brevetti per invenzione ed i brevetti per modelli di utilità**. Devono considerarsi, invece, **esclusi dal beneficio i marchi d'impresa e i disegni** che, pur rientrando nella definizione di **“privativa”**, non realizzano il presupposto di riferimento a *“un'invenzione industriale o biotecnologica, a una*

topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale”.

Anche in relazione al secondo quesito l'Agenzia ha condiviso l'opinione del Mise secondo cui devono ritenersi **“ammissibili i costi sostenuti per l'acquisizione di privative da soggetti terzi, anche da un fallimento di altra società”**. L'argomentazione risulta condivisibile posto che né l'[articolo 3, comma 6, D.L. 145/2013](#) né la [circolare AdE 5/E/2016](#) prevedono nulla di specifico a riguardo.

Venendo al quesito relativo alla corretta **valorizzazione delle singole privative industriali**, la risoluzione ha **rigettato** la possibilità suggerita dall'istante di **determinare forfettariamente** il valore degli immateriali sulla base del **costo medio degli stessi**.

Il citato documento di prassi, riprendendo il contenuto della [circolare 5/E/2016](#), ha ribadito che il credito di imposta è calcolato esclusivamente **“sulle spese effettivamente sostenute”** e **non su valori forfettari**.

Nell'impossibilità di conoscere l'effettivo costo d'acquisto, il Fisco suggerisce di effettuarne la stima utilizzando il **criterio dell'incidenza percentuale del valore normale** del singolo bene rispetto al **valore normale complessivo**. Aggiungendo poi che, al fine di rendere comprensibili i criteri di controllo utilizzati, che in ogni caso devono essere oggettivi, è opportuno per la società predisporre **una relazione di stima**.

Si ipotizzi dunque che una società acquisti all'asta un lotto con 3 beni: A), B) e C) al **costo complessivo di 300 euro** e che solo il costo di A) e B) risulti ammissibile al credito di imposta.

Il **valore normale** dei singoli beni è il seguente:

1. 200 euro;
2. 300 euro;
3. 100 euro.

Il **valore normale complessivo** del lotto risulta pari a 600 euro (200+300+100).

L'incidenza percentuale del valore normale del bene A) sul valore normale dell'intero lotto è pari a:

- $[(200/600)*100] = 33,33\%$.

L'incidenza percentuale del valore normale del bene B) sul valore normale dell'intero lotto è pari a:

- $[(300/600)*100] = 50,00\%$.

L'incidenza percentuale del valore normale del bene C) sul valore normale dell'intero lotto è

pari a:

- $[(100/600)*100] = 16,67\%$.

Ne deriva che:

- **il costo di acquisto** riferito al bene **A** è pari a **100** ($300*33,33\%$);
- **il costo di acquisto** riferito al bene **B** è pari a **150** ($300*50,00\%$);
- il costo di acquisto riferito al bene C è pari a 50 ($300*16,67\%$).

Di conseguenza il **credito di imposta agevolabile** riferito ai beni A) e B) è pari a **250 (100+150)**.

Infine, con riferimento all'ultimo dubbio interpretativo, il documento di prassi chiarisce che gli **investimenti realizzati dalla società fallita (BETA) non devono essere imputati**, ai fini del calcolo della media di riferimento della **società acquirente (ALFA)** in quanto ***“le posizioni soggettive ... non si trasferiscono in caso di operazioni fiscalmente realizzative e la cessione in questione – coinvolgendo una procedura fallimentare – avviene fra parti indipendenti”***.

Seminario di specializzazione

I FONDI EUROPEI PER I PROFESSIONISTI

Scopri le sedi in programmazione >